

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1998

ADDI 18 OTT 1998 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLONBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSTI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	MEGA	Michela	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... INMISSIS

ASSENTI: _____
ALEANDRI DONATO HERMANIN e MARRONI.

DELIBERAZIONE N° 5190

Oggetto: - Proposta di legge regionale concernente:
Adeguamento della L.R. 22.6.99, n. 9 concernente: Legge sulla
montagna alle modifiche apportate alla L. 8.6.1990, n. 142 e
disposizioni transitorie.



LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti e le Relazioni Istituzionali,

VISTA la legge n.265/99 che ha introdotto modifiche alla legge 142/990;

VISTA la legge regionale 22 giugno 1999 n.9;

PRESO ATTO che le modifiche introdotte dalla citata legge n.265/99 concernono le competenze della Regione in ordine alla disciplina delle Comunità montane;

RITENUTO necessario dover adeguare la citata legge regionale n.9/99 ai nuovi principi di cui alla citata legge n.265/99;

All'unanimità

DELIBERA

- di adottare la proposta di legge regionale concernente "Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999 n.9, concernente: "Legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n.142, e disposizioni transitorie" che consta di 22 articoli ed allegata relazione, e di sottoporla all'approvazione del Consiglio regionale.
- La presente delibera non è soggetta a controllo.



Relazione alla proposta di legge regionale concernente: "Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n.9, concernente: "Legge sulla montagna" alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n.142, e disposizioni transitorie."

Con la presente proposta di legge la Regione intende adeguare la propria disciplina delle comunità montane ai nuovi principi introdotti dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, concernente: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142".

L'articolo 7 di tale legge, in particolare, sostituisce l'articolo 28 della l. 142/90, modifica l'articolo 29 della stessa legge e abroga l'articolo 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante: "Nuove norme per lo sviluppo della montagna", che, complessivamente, costituivano il quadro di riferimento per la disciplina delle comunità montane e delineavano la competenza regionale in materia.

L'elemento di maggiore novità riguarda la modalità di costituzione delle comunità montane, che non è più rimessa alla legge regionale, ma, secondo l'attuale tendenza alla delegificazione e semplificazione, ad un provvedimento amministrativo adottato dal Presidente della Regione.

Inoltre, nel procedimento di costituzione viene in rilievo la necessità per la Regione di concordare, nelle sedi concertative di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, l'individuazione delle zone omogenee che delimitano l'ambito territoriale delle comunità montane.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ca
Ea
[Signature]

[Signature]

Resta comunque riservata alla legge regionale, ai sensi ai sensi dei nuovi commi 5 e 8 dell'articolo 28 della L.142/1990, la possibilità di prevedere l'esclusione, ovvero l'inclusione, di comuni parzialmente montani, o anche semplicemente confinanti con le zone omogenee stesse, in possesso di determinati requisiti, ai fini della suddetta individuazione, nonché di determinare le fasce altimetriche, ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza regionale.

In coerenza con le nuove disposizioni, la proposta di legge, nel modificare la l.r. 9/1999, detta specifici criteri in ordine alle caratteristiche che i comuni devono avere per rientrare nelle zone omogenee, fissando, altresì, un limite al numero di comunità montane che possono essere costituite nel territorio regionale. La concreta individuazione delle zone omogenee e la ripartizione dei comuni nelle tre fasce altimetriche già direttamente determinate dalla l.r. 9/1999, preliminare della costituzione delle comunità montane da effettuarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, è affidata, quindi, ad un'apposita deliberazione del Consiglio regionale. L'adozione della deliberazione deve avvenire previa concertazione in sede di Conferenza della montagna, organismo già previsto dalla l.r. 9/1999 quale strumento di cooperazione e concertazione tra Regione e comunità montane, integrata, in relazione a tale adempimento, dai rappresentanti dei comuni interessati all'inclusione o all'esclusione.



Peraltro, si prevede che sia l'individuazione delle zone omogenee e sia la ripartizione dei comuni nelle tre fasce altimetriche, siano effettuate tenendo conto di un modello di coerenza del territorio montano, elaborato dal SSTAR (sistema statistico regionale) sulla base di una serie di indicatori stabiliti espressamente dalla l.r. 9/1999.

Posto che la Regione con la stessa recentissima l.r. 9/1999 ha provveduto a riordinare l'intero assetto territoriale delle comunità montane preesistenti, che cominceranno ad operare, ai sensi dell'articolo 62 della medesima legge, da 1° gennaio 2000 è evidente che le illustrate modalità di costituzione sono destinate ad essere applicate per le future modifiche che si riterrà necessario apportare a tale assetto. A questo proposito la proposta di legge dispone che l'Amministrazione regionale può procedere alla ridefinizione delle zone omogenee ed alla conseguente revisione delle comunità montane, nonché a rettifiche nella ripartizione dei comuni tra le classi altimetriche con cadenza temporale non inferiore al quinquennio.

Pur confermando nel complesso il riordino già effettuato, si è posta, tuttavia, l'esigenza di apportare alcuni adeguamenti nella costituzione delle comunità montane, anche su proposta dei comuni interessati, dando in tal modo applicazione immediata ai nuovi principi della l. 265/1999 relativi ai criteri di inclusione o di esclusione dei comuni, allo scopo di consentire alle comunità montane stesse di cominciare ad operare in un assetto il più possibile definitivo e quindi con una certa garanzia di stabilità.

Onde evitare ritardi nell'inizio dell'operatività delle nuove comunità montane, appare ovvio che nella fase attuale, che si configura come transitoria rispetto all'applicazione delle nuove procedure di carattere amministrativo, le quali saranno utilizzate per le successive revisioni dell'assetto definito dalla l.r. 9/1999, i segnalati adeguamenti non potevano che essere effettuati apportando, direttamente con la proposta di legge, specifiche modifiche agli allegati A, B, C e D della citata l.r. 9/1999.

In ogni caso, si è ritenuto di dover garantire il rispetto del principio della concertazione, sottoponendo alla Conferenza Regione-Autonomie locali le proposte di inserimento dei nuovi comuni nelle comunità già

istituite. In particolare, sono stati inclusi i comuni parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, ovvero, i comuni confinanti con i precedenti, aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, i quali tutti, comunque, rappresentano parte integrante del sistema geografico e socio-economico delle comunità già istituite.

E' stata, poi, disposta espressamente l'abrogazione dei citati allegati, con effetto dalla data di esecutività dei primi provvedimenti amministrativi di revisione delle comunità montane e di rettifica nella ripartizione dei comuni tra le classi altimetriche, da adottare nel termine non inferiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

Le ulteriori modifiche alla l.r. 9/1999 hanno ad oggetto, invece, aspetti riguardanti l'ordinamento delle comunità montane.

Tra gli altri, sono stati recepiti i nuovi principi che regolano l'elezione dei rappresentanti dei comuni nel consiglio delle comunità montane, prevedendo espressamente il sistema del voto limitato invece che quello delle votazioni separate, nonché l'eleggibilità di sindaci e assessori oltre che di consiglieri comunali. Sempre in conformità alle nuove disposizioni, è stata poi eliminata la possibilità, espressamente contemplata in precedenza, di nominare quale componente della giunta della comunità montana persone esterne al consiglio della comunità stessa.

In fine, sono state dettate apposite modifiche tese a garantire una maggiore autonomia delle comunità montane, anche attraverso la semplificazione delle procedure di deliberazione dello Statuto e demandando allo Statuto stesso la decisione in ordine ad una serie di materie precedentemente disciplinate in via diretta dalla legge. Solo in via transitoria, in assenza di apposite disposizioni statutarie nelle materie

stesse, intervengono le disposizioni di legge che rivestono, pertanto, esclusivamente valore suppletivo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.12
Plan
A